

IL CALCOLO DELLE PENSIONI

SISTEMI DI CALCOLO DELLE PENSIONI FINO AL 31 GENNAIO 1996

FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

Periodo di riferimento	Tipo di calcolo della pensione
Fino al 31/04/1968	Solamente contributivo
Dall'1/5/1968 al 31/7/1976	Scelta fra Contributivo Retributivo
Dall'1/8/1976 in poi	Solamente retributivo

Le pensioni di anzianità con decorrenza compresa tra l'1/5/68 e il 30/4/69 sono calcolate solo contributivamente.

GESTIONI SPECIALI LAVORATORI AUTONOMI

Periodo di riferimento	Tipo di calcolo della pensione
Fino al 30/09/1983	Solamente contributivo
Dall'1/10/1983 al 30/06/1990	Scelta fra - Contributivo - ex lege 638/83 (art.6 c. 8 e 9)
Dall'1/7/1990 al 31/12/1995 (*)	Scelta fra - Contributivo - ex lege 638/83 (art.6 c. 8 e 9) - commisurato al reddito
Dall'1/1/1996	Commisurato al reddito

(*) E' prevista la riliquidazione d'ufficio, secondo il sistema di calcolo commisurato al reddito, delle pensioni (dirette, ai superstiti e supplementari) liquidate in forma contributiva, aventi decorrenza tra il 1° gennaio 1982 ed il 30 giugno 1990, con effetto dal 1° luglio 1990. La riliquidazione è operata tenendo conto di "tutta" la contribuzione versata antecedentemente al 1° luglio 1990.

SISTEMI DI CALCOLO DELLE PENSIONI DALL'1/2/1996 IN POI

FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI E GESTIONI SPECIALI LAVORATORI AUTONOMI.

Condizioni richieste	Sistema di calcolo	Condizioni per optare per il calcolo contributivo
Meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995	Misto - retributivo per le anzianità contributive maturate al dicembre 1995; - contributivo per le anzianità contribut. maturate dal gennaio 1996	Almeno 15 anni di contributi di cui: 10 anni al 31/12/95; 5 anni dall'1/1/96 Requisiti per la pensione di vecchiaia: 5 anni dall'1/1/1996.
Almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995	Retributivo	Almeno 15 anni di contributi di cui: 10 anni al 31/12/95; 5 anni dall'1/1/96 Requisiti per la pensione di vecchiaia: 5 anni dall'1/1/1996.
Neo assunti dal 1° gennaio 1996	Contributivo	



COEFFICIENTI DA CALCOLO (RENDIMENTI) DELLE PENSIONI RETRIBUTIVE DEL FONDO PENS. LAV. DIP.

Decorrenza pensione	Percentuale (*) pensionabile	Coefficienti
Dall'1/5/68 al 31/12/68	65 % (**)	0,00125 (**)
Dall'1/1/69 al 31/12/75	74 % (**)	0,001423 (**)
Dall'1/1/76 al 31/12/87	80 % (**)	0,00153846 (**)
Dall'1/1/88 al 31/12/92 (5)	80 % (1)	0,00153846
	60 % (2)	0,0011538
	50 % (3)	0,000961538
	40 % (4)	0,00076923

N.B.: Su tutte le pensioni retributive con decorrenza anteriore all'1/1/69 compete l'aumento del 10% dall'1/1/69.

(*) Percentuale di pensione spettante rispetto alla retribuzione con una anzianità contributiva di 40anni di lavoro.

(**) Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n° 72/90, le quote di retribuzione eccedenti i limiti massimi pensionabili vigenti alle varie decorrenze, diventano pensionabili a far tempo dal 1° gennaio 1988, secondo le aliquote previste dall'articolo 21 della legge n° 67/88.

- (1) Entro il limite massimo di retribuzione annua previsto.
- (2) Per la quota di retribuzione eccedente il limite massimo e sino al 33% dello stesso.
- (3) Per la quota di retribuzione eccedente il 33% del limite massimo e sino al 66% dello stesso.
- (4) Per la quota di retribuzione eccedente il 66% del limite massimo.
- (5) E per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1993, per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993.

COEFFICIENTI DI CALCOLO DELLE PENSIONI RETRIBUTIVE DEL FPLD, AVENTI DECORRENZA SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 1993, UTILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE ACQUISITE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1993.

Decorrenza pensione	Percentuale (*) pensionabile	Coefficienti
Dall'1/1/1993 in poi	80 % (1)	0,00153846
	64 % (2)	0,001230769
	54 % (3)	0,001038461
	44 % (4)	0,000846153
	36 % (5)	0,000692307

(*) Percentuale di pensione spettante rispetto alla retribuzione con una anzianità contributiva di 40 anni di lavoro (2080 settimane).

- (1) Entro il limite massimo della retribuzione annua previsto.
- (2) Per la quota di retribuzione eccedente il limite massimo e sino al 33% dello stesso.
- (3) Per la quota di retribuzione eccedente il 33% del limite massimo e sino al 66% dello stesso.
- (4) Per la quota di retribuzione eccedente il 66% del limite massimo e sino al 90% dello stesso.
- (5) Per la quota di retribuzione eccedente il 90% del limite massimo.